



Decreto Dirigenziale n. 172 del 03/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI PIETRA ORNAMENTALE DA TAGLIO "BRECCIA IRPINA DI GESUALDO" PROVINCIA DI AVELLINO IN LOC. TORRE DEI MONACI NEL COMUNE DI GESUALDO (AV)" - PROT. REG. N° 541976 DEL 13/7/2012 - PROPONENTE DITTA PETRUZZO GIOVANNI E VALERIO S.R.L. CUP 6399.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell' AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

CONSIDERATO:

- a. che, con richiesta acquisita al prot. reg. n. 541976 del 13/07/2012, la ditta Petruzzo Giovanni e Valerio s.r.l., con sede in via Dante Alighieri n° 64 – Comune di Gesualdo (AV), ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto *"Ampliamento di una cava di pietra ornamentale da taglio Breccia Irpina di Gesualdo Provincia di Avellino in loc. Torre dei Monaci nel Comune di Gesualdo (AV)"*;

- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del ex Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito dalla D.ssa Nevìa Carotenuto, dall'Ing. Antonio Del Gaudio e dal Dr. Andrea Catalano appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che, detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 05/02/2014, ha ritenuto non valutabile il progetto *“Ampliamento di una cava di pietra ornamentale da taglio (Breccia Irpina di Gesualdo) in località Torre dei Monaci”* ricadente in catasto terreni al foglio n. 5 particelle n. 52, 53, 54, e 143 del Comune di Gesualdo (AV) Autorizzazione richiesta ai sensi della L.R. 54/85 e s.m.i. e dell'art. 32 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. di cui all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA proposta dalla Ditta Petruzzo Giovanni e Valerio s.r.l. in quanto il progetto prevede attività di scavo nella obbligatoria fascia di rispetto individuata ai sensi del Nuovo Codice della Strada, senza le quali il progetto presentato non è realizzabile in assenza della dovuta autorizzazione dell'Autorità preposta al citato vincolo.

A margine, la Commissione, ai fini dell'elaborazione di una nuova progettazione da sottoporre ex novo alla dovuta procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, rappresenta quanto segue:

- il progetto dovrà soddisfare i requisiti di cui all'art. 32 comma 6 della NdA del PRAE in combinato disposto con l'art. 5, comma 3 della LR 54/85 e ss.mm.ii.;
- il calcolo degli oneri dovrà essere effettuato in conformità con quanto previsto dalla DGR 683/2010 anche con riferimento al volume estraibile previsto dal progetto: il proponente infatti non ha considerato tutto il volume estraibile (19.040 mc + 19.940 mc di materiale utile), come previsto dalla DGR 683/2010, ma solo il materiale utile; gli oneri, quindi, oltre che integrati per parte variabile inerente la superficie (come già effettuato dal proponente a seguito della richiesta di integrazione) dovevano essere integrati anche in ordine alla parte variabile inerente il volume estraibile;
- la fascia di rispetto non dovrà essere interessata da alcun intervento, salvo autorizzazione dell'autorità competente al vincolo;
- ai fini dell'allontanamento delle acque dal sito di cava verso l'esterno per poi giungere “nel corso d'acqua esistente”(come indicato nella tav. 8/a) devono essere fornite e necessarie autorizzazioni per consentire tale allontanamento e sversamento;
- i materiali oggetto di deposito devono essere utilizzati ai fini del recupero ambientale di cava a conclusione degli interventi annuali di coltivazione. Lo stoccaggio di tali materiali nei siti a ciò destinati, pertanto, non può eccedere il tempo massimo di tra anni (Dlgs 117/2008), diversamente si dovrà procedere a formulare istanza nei termini e modi previsti dal Dlgs 117/2008, comportante tra l'altro una nuova valutazione ambientale.

A seguito delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i., detto progetto è stato oggetto di istruttoria e nuovamente sottoposto all'esame della Commissione VIA-VAS.-VI che, nella seduta del 29/07/2014 ha condiviso la proposta di parere degli istruttori ed ha determinato quanto segue:

Considerato quindi che:

- l'intervento in oggetto si propone l'ampliamento di un'attività estrattiva già in essere in una cava di pietra ornamentale da taglio definita “Breccia Irpina”, ubicata nel territorio di Gesualdo (AV) e ricadente in catasto terreni di tale Comune al foglio n. 5, part.ile 52, 53, 54,143;
- l'area di intervento è priva di vincoli;
- la destinazione urbanistica delle superfici oggetto di intervento consente l'autorizzazione di attività estrattive;
- al termine delle attività è previsto un riuso di tipo agricolo – naturalistico;
- il profilo di abbandono (16 – 18°) risulta compatibile con un recupero di tipo agricolo – naturalistico efficace dal punto di vista paesaggistico - ambientale nonchè compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area in cui si inserisce l'intervento;
- l'attività estrattiva interesserà una superficie di 2,90 ha per una durata di 20 anni e un quantitativo di materiale estratto pari a circa 38.000 mc ripartiti come segue: 19.940 mc di materiale utile (breccia irpina); 10.710 mc di terreno; 8.330 mc di pietrame;

- che per l'attività a farsi sono previste le verifiche periodiche dell'organo di vigilanza (Genio Civile competente per territorio) disposte in ordine alle emissioni di polveri e rumori;
si ritiene che il progetto non possa determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e che pertanto possa essere escluso dalla VIA con le seguenti prescrizioni:

- atteso che l'attività estrattiva è rivolta esclusivamente alla produzione della "Breccia Irpina" su una superficie di 2,90 ha per una durata di 20 anni e un quantitativo di materiale estratto pari a circa 38.000 mc ripartiti come segue: 19.940 mc di materiale utile (breccia irpina); 10.710 mc di terreno; 8.330 mc di pietrame) il materiale da commercializzare sarà solo quello definito "utile" mentre il terreno (10.710 mc) e il pietrame (8.330 mc) dovranno essere riutilizzati in sito nel progetto di recupero ambientale;
- ai fini di una corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, si dispone la permanenza della viabilità di cava fino all'estinzione del sito estrattivo al fine di garantire il monitoraggio dell'efficacia del recupero proposto e l'esecuzione delle necessarie cure culturali successivamente alle attività di ricomposizione;
- il profilo di abbandono non dovrà superare i 16°m ed in 1°Lotto e i 18°m ed in 2°Lotto
- la gradonatura da realizzarsi non dovrà superare i 6 m di pedata e i 2 m di alzata per inclinazioni medie del pendio pari a 16° nel primo lotto e 18° nel lotto 2. Gli interventi di ripristino ambientale ed il reinserimento nel paesaggio circostante dell'area medesima saranno attuati a stadi successivi, immediatamente dopo le rispettive fasi di coltivazione, ovvero tale recupero dovrà avvenire ogni qualvolta sarà raggiunta la quota di 1.000 metri cubi di materiale idoneo alla lavorazione (valore medio annuo di metri cubi estraibili in 20 anni), contemporaneamente alle attività estrattive riguardanti il gradone successivo. Si darà corso alla seconda fase della coltivazione allorquando sarà completate le attività inerenti la semina delle specie erbacee sulle superfici del primo lotto;
- I materiali oggetto di deposito dovranno essere utilizzati ai fini del recupero ambientale di cava a conclusione degli interventi annuali di coltivazione. Lo stoccaggio di tali materiali nei siti a ciò destinati, pertanto, non potrà eccedere il tempo massimo di tre anni (Dlgs 117/2008), diversamente si dovrà procedere a formulare istanza nei termini e modi previsti dal Dlgs 117/2008, comportante tra l'altro una nuova valutazione ambientale.
- L'area individuata come fascia di rispetto dovrà essere interessata dai lavori di rimodellamento morfologico e riprofilatura del terreno, e successiva ricomposizione vegetazionale, solo limitatamente alla superficie perimetrata in blu nella Tavola 5 ter – rev 1 trasmessa nel corso della procedura di verifica; ne consegue che nel resto della superficie interessata dall'area di rispetto non dovranno essere effettuati lavori che prevedono movimento di terra e/o riprofilature e/o rimodellamenti di nessun tipo. In tale fascia di rispetto dovrà essere realizzata la piantumazione di specie arbustive ed arboree autoctone (con esclusione della Robinia spp.) nel rispetto delle previsioni in materia di distanze per la piantagione di alberi in area di rispetto stradale di cui al Titolo II, Capo I del DPR 16 dicembre 1992, n. 495
- La realizzazione dell'oliveto nell'area di cava dovrà essere effettuata prevedendo una densità di impianto di 300 esemplari/ha.
- Le attività di recupero vegetazionale del sito dovranno essere effettuate prevedendo, in sequenza, la semina di miscugli di leguminose e di graminacee a tipologia rustica, atte a formare un prato polifita stabile e, solo dopo due anni, la piantumazione delle specie arbustive ed arboree.
- Le cure culturali dell'impianto vegetazionale proposto dovranno essere garantite per almeno i cinque anni successivi alla piantumazione delle specie arboree.

b. che la Ditta Petruzzo Giovanni e Valerio s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamenti del 09/12/2012 e del 02/10/2013 agli atti della U.O.D. 07;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 (e ss.mm.ii.);
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;
- il Regolamento Regionale n°12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dalla D.ssa Nevia Carotenuto, dall'Ing. Antonio Del Gaudio e dal Dr. Andrea Catalano appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 29/07/2014, il progetto *“Ampliamento di una cava di pietra ornamentale da taglio (Breccia Irpina di Gesualdo) in località Torre dei Monaci”* ricadente in catasto terreni al foglio n. 5 particelle n. 52, 53, 54, e 143 del Comune di Gesualdo (AV) proposto dalla Ditta Petruzzo Giovanni e Valerio s.r.l., con sede in via Dante Alighieri n°64 – Comune di Gesualdo (AV), con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 *atteso che l'attività estrattiva è rivolta esclusivamente alla produzione della “Breccia Irpina” su una superficie di 2,90 ha per una durata di 20 anni e un quantitativo di materiale estratto pari a circa 38.000 mc ripartiti come segue: 19.940 mc di materiale utile (breccia irpina); 10.710 mc di terreno; 8.330 mc di pietrame) il materiale da commercializzare sarà solo quello definito “utile” mentre il terreno (10.710 mc) e il pietrame (8.330 mc) dovranno essere riutilizzati in sito nel progetto di recupero ambientale;*
 - 1.2 *ai fini di una corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, si dispone la permanenza della viabilità di cava fino all'estinzione del sito estrattivo al fine di garantire il monitoraggio dell'efficacia del recupero proposto e l'esecuzione delle necessarie cure culturali successivamente alle attività di ricomposizione;*
 - 1.3 *il profilo di abbandono non dovrà superare i 16°m ed in 1°Lotto e i 18°m ed in 2°Lotto*
 - 1.4 *la gradonatura da realizzarsi non dovrà superare i 6 m di pedata e i 2 m di alzata per inclinazioni medie del pendio pari a 16°nel primo lotto e 18°nel lotto 2. Gli interventi di ripristino ambientale ed il reinserimento nel paesaggio circostante dell'area medesima saranno attuati a stadi successivi, immediatamente dopo le rispettive fasi di coltivazione, ovvero tale recupero dovrà avvenire ogni qualvolta sarà raggiunta la quota di 1.000 metri cubi di materiale idoneo alla lavorazione (valore medio annuo di metri cubi estraibili in 20 anni), contemporaneamente alle attività estrattive riguardanti il gradone successivo. Si darà corso alla seconda fase della coltivazione allorché sarà completata le attività inerenti la semina delle specie erbacee sulle superfici del primo lotto;*
 - 1.5 *I materiali oggetto di deposito dovranno essere utilizzati ai fini del recupero ambientale di cava a conclusione degli interventi annuali di coltivazione. Lo stoccaggio di tali materiali nei siti a ciò destinati, pertanto, non potrà eccedere il tempo massimo di tre anni (Dlgs 117/2008), diversamente si dovrà procedere a formulare istanza nei termini e modi previsti dal Dlgs 117/2008, comportante tra l'altro una nuova valutazione ambientale.*
 - 1.6 *L'area individuata come fascia di rispetto dovrà essere interessata dai lavori di rimodellamento morfologico e riprofilatura del terreno, e successiva ricomposizione vegetazionale, solo limitatamente alla superficie perimetrata in blu nella Tavola 5 ter – rev 1 trasmessa nel corso della procedura di verifica; ne consegue che nel resto della superficie interessata dall'area di rispetto non dovranno essere effettuati lavori che prevedono movimento di terra e/o riprofilature*

- e/o rimodellamenti di nessun tipo. In tale fascia di rispetto dovrà essere realizzata la piantumazione di specie arbustive ed arboree autoctone (con esclusione della Robinia spp.) nel rispetto delle previsioni in materia di distanze per la piantagione di alberi in area di rispetto stradale di cui al Titolo II, Capo I del DPR 16 dicembre 1992, n. 495*
- 1.7 *La realizzazione dell'oliveto nell'area di cava dovrà essere effettuata prevedendo una densità di impianto di 300 esemplari/ha.*
 - 1.8 *Le attività di recupero vegetazionale del sito dovranno essere effettuate prevedendo, in sequenza, la semina di miscugli di leguminose e di graminacee a tipologia rustica, atte a formare un prato polifita stabile e, solo dopo due anni, la piantumazione delle specie arbustive ed arboree.*
 - 1.9 *Le cure colturali dell'impianto vegetazionale proposto dovranno essere garantite per almeno i cinque anni successivi alla piantumazione delle specie arboree.*
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente: Ditta Petruzzo Giovanni e Valerio s.r.l., via Dante Alighieri n°64 – Gesualdo (AV);
 - 3.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.3 al Genio Civile di Avellino, Via Roma n°1 – 83 100 Avellino;
 - 3.4 al Corpo forestale dello Stato Comando provinciale di Avellino – Via Collina Liquorini – 83100 Avellino;
 - 3.5 Alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dr. Raimondo Santacroce